



## *Il Prefetto della provincia di Alessandria*

VISTA l'istanza presentata dal sig. Roberto PORTUNATO in qualità di Rappresentante Legale della A.S.D. TEAM VELO VAL FONTANABUONA con sede a San Colombano Certenoli in Via Domenico Cuneo n. 89 intesa ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento della gara ciclistica denominata "59^ MILANO RAPALLO - GARA NAZIONALE - KM. 195", riservata alla categoria ELITE/UNDER 23, con partenza da Ozzero (MI) Sabato 28 Settembre 2024;

VISTO il nulla osta n. 46845 in data 26 settembre 2024, che si allega a questo provvedimento per farne parte integrante, con il quale la Provincia di Alessandria-Direzione Ambiente e Viabilità 1, acquisiti i nulla osta da parte dei Comuni interessati dalla corsa e il nulla osta rilasciato dall'ANAS competente, ha rilasciato la propria autorizzazione, con prescrizioni, allo svolgimento della gara;

VISTO il nulla osta n. 25200 del 6 agosto 2024, con la quale la Questura di Alessandria ha attestato al momento l'insussistenza di motivi ostativi sotto il profilo dell'ordine e la sicurezza pubblica allo svolgimento della gara;

VISTO il nulla osta n. 793391 del 17 settembre 2024 dell'ANAS Struttura territoriale Piemonte e Valle d'Aosta per lo svolgimento della gara;

VISTA la variazione del percorso di gara pervenuta in data 26 settembre 2024, dalla quale si è rivelato che la competizione in questa Provincia interesserà le seguenti strade del demanio statale: S.S. n. 10 "Padana Inferiore" (ANAS), S.S. n. 211 "della Lomellina" (ANAS) S.S. n. 35 "dei Giovi" e la seguenti strade del demanio provinciale: S.P. n. 85 "Castelnuovo Scrivia" - Alluvioni Cambiò", S.P. n. 95 "Castelnuovo Scrivia - Tortona", S.P. n. 141 "Cassano - Sant'Agata Fossili", S.P. n. 142 "di Sardiigliano", S.P. n. 135 "Serravalle - Carezzano", S.P. n. 143 "Serravalle - Vignole" e S.P. n. 140 "della Val Borbera" in Comune di Sale, in Comune di Castelnuovo Scrivia, in Comune di Tortona, in Comune di Carbonara Scrivia, in Comune di Spineto, in Comune di Villalvernia, in Comune di Cassano Spinola, in Comune di Sardiigliano, in Comune di Stazzano, in Comune di Vignole Borbera, in Comune di Serravalle Scrivia e in Comune di Arquata Scrivia e le strade comunali indicate nell'allegato programma dettagliato ricadenti nei territori dei Comuni di Castelnuovo Scrivia, Tortona, Cassano Spinola, Sardiigliano, Stazzano, Serravalle Scrivia, Vignole Borbera e Arquata Scrivia;

VISTO l'esito del tavolo tecnico del 25 settembre 2024 presso la Questura di Alessandria pervenuto in data 26 settembre 2024, nel quale non sono state segnalate criticità allo svolgimento della competizione ciclistica in premessa;

RITENUTO di disporre la sospensione della circolazione lungo il percorso di gara;

VISTI gli articoli 6, 7 e 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 («Nuovo Codice della Strada»);

VISTA la legge regionale 19 luglio 2004, n. 16;

RITENUTO di disporre la sospensione della circolazione lungo il percorso di gara;

VISTI gli articoli 6, 7 e 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 («Nuovo Codice della Strada»);  
VISTA la legge regionale 19 luglio 2004, n. 16;

### ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione su entrambi i sensi di marcia, in data 28 Settembre 2024, al di fuori dei centri abitati sulle strade che costituiscono il percorso di gara ricadente in questa provincia, così come precisato nell'autorizzazione della Provincia, in premessa citata, a partire da 30 (trenta) minuti dal transito del veicolo mobile "inizio gara ciclistica" e fino al transito dell'automezzo "fine gara ciclistica".



## *Il Prefetto della provincia di Alessandria*

1. Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione sono disposti:
  - il divieto di transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia, nel tratto interessato dal transito dei concorrenti;
  - il divieto a tutti i conducenti di veicoli d'immettersi nel percorso interessato;
  - l'obbligo per tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano, ovvero che s'immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima d'impegnare la stessa rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
  - l'obbligo per i conducenti di veicoli e per i pedoni di non attraversare le strade interessate;
2. gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del citato decreto legislativo n. 285/1992 sono incaricati della esecuzione di questa ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte qui nonché negli altri atti autorizzatori correlati;
3. la carovana ciclistica deve essere scortata secondo le prescrizioni impartite dagli organi di polizia stradale di cui al citato art. 12 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica nel numero, con le attrezzature, gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 novembre 2002, n. 29;
4. l'organizzazione deve predisporre un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
5. gli organi di polizia preposti devono intensificare la vigilanza sui tratti di strada interessati;
6. gli organizzatori devono assicurare la massima pubblicità di questo provvedimento, avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica e mezzi d'informazione anche telematici.

Resta ferma la necessità di adottare tutte le cautele necessarie a evitare pericoli per i concorrenti e per tutti i presenti.

I divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti.

La Polizia Stradale ha facoltà di adottare ogni eventuale e più opportuno provvedimento contingente che si renda necessario a tutela della sicurezza stradale.

I sindaci dei Comuni interessati adottano, ai sensi dei sopra citati articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 285/1992 ("Nuovo Codice della Strada"), analoga ordinanza in relazione all'ambito territoriale di rispettiva competenza.

Alessandria, data e numero del protocollo

LS/MCC/ nm

p. IL PREFETTO  
IL VICE PREFETTO  
( Callegari)